

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CAMPANIA;** sezione I; sentenza 9 aprile 1987, n. 175; Pres. BRIGNOLA, Est. D'ALESSANDRO; Alemi e altri (Avv. MARONE, GUARINO, LAMBERTI) c. Cons. sup. magistratura (Avv. dello Stato SCOLPINTI); interv. Commissario straordinario del governo per le zone terremotate (Avv. PALMA).

**Ordinamento giudiziario — Magistrati ordinari — Incarico di partecipare a commissioni di collaudo — Autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura — Diniego — Illegittimità** (Cost., art. 105; r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, ordinamento giudiziario, art. 16; l. 2 aprile 1979 n. 97, norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, art. 14; l. 14 maggio 1981 n. 219, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 marzo 1981 n. 75, recante ulteriori interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, art. 84).

*È illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha negato ad alcuni magistrati ordinari l'autorizzazione a far parte delle commissioni di collaudo in corso d'opera per la ricostruzione delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981, perché in base all'ordinanza n. 117/83 emessa dal presidente della giunta regionale in qualità di commissario straordinario del governo tale autorizzazione non è richiesta. (1)*

(1) In genere, sull'esercizio di attività del pubblico dipendente prestata al di fuori dei normali compiti di istituto, v., da ultimo, Tar Lazio, sez. III, 20 novembre 1987, n. 1864, *Foro it.*, 1988, III, 312, con nota di richiami, nonché Cons. Stato, sez. II, 29 ottobre 1986, n. 2085 e Corte conti, sez. contr. enti, 15 luglio 1986, n. 1879, *ibid.*, 111, con osservazioni di G. ALBENZIO.

\* \* \*

La vicenda degli incarichi extragiudiziari ai magistrati ha visto l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 22 aprile 1985, n. 116 (*Foro it.*, 1985, I, 2149, con nota di richiami; *decisum* ribadito con la dichiarazione di manifesta infondatezza in Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 273, *id.*, Rep. 1986, voce *Arbitrato*, n. 61), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del 1° e del 2° comma dell'art. 15 l. 2 aprile 1979 n. 97.

L'art. 15 devolveva all'erario l'ottanta per cento dei proventi derivanti dallo svolgimento di funzioni arbitrali da parte dei magistrati, si dà pure, nella *ratio decidendi* della Corte costituzionale, una disparità di trattamento con altre categorie di impiegati dello Stato, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

Recentemente, la questione degli incarichi extragiudiziari è divenuta di nuova attualità in relazione all'emendamento presentato dall'on. Bassani (ed altri) al testo della legge finanziaria 1988, emendamento che, riprendendo il testo dell'art. 15 citato, estendeva la disciplina della devoluzione all'erario delle somme percepite «extrastipendio» a tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, percepite «a titolo di compenso per arbitrati, partecipazioni a commissioni di collaudo di opere pubbliche, partecipazione a commissioni di concorso e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, per ogni altro incarico», nella misura già indicata dell'ottanta per cento di quanto dovuto al pubblico dipendente. La disposizione non è diventata, come è noto, legge dello Stato.

L'intento era quello di reintrodurre la disciplina dell'art. 15 citato superando la censura di incostituzionalità per disparità di trattamento fra dipendenti pubblici di cui si è riferito (in dottrina: L. SCOTTI, *Incarichi extragiudiziari, fuori ruolo dei magistrati e prospettive di riforma*, in *Documenti giustizia*, 1988, 90; M. ANNUNZIATA, *Incarichi extragiudiziari ai magistrati*, in *Giur. it.*, 1988, III, 1, 9, a commento della sentenza in rassegna; F. FIANDANESE, *Quale disciplina per gli incarichi extragiudiziari dei magistrati?*, in *Quarterni giustizia*, 1986, 42; A. MARITATI, *Gli incarichi extragiudiziari dei magistrati e in particolare gli arbitrati*, *id.*, 1985, 894; L. SCOTTI, *La sottrazione sui compensi arbitrali viola il principio di eguaglianza*, in *Corriere giur.*, 1985, 613; ZANOTTI, *Le attività extragiudiziarie dei magistrati ordinari*, Padova, 1981).

Un disegno di legge del ministro Vassalli (presentato alla camera dei deputati dal ministro di grazia e giustizia Vassalli il 1° dicembre 1987 — Atto camera n. 1996/87 — [che può leggersi in *Documenti giustizia*, 1988, 174] ed approvato dalla seconda commissione permanente della camera in sede referente il 21 luglio 1988) dedicato alla «responsabilità disciplinare dei magistrati, incompatibilità e disciplina degli incarichi ex-

*Diritto.* — L'art. 84 l. 14 maggio 1981 n. 219 stabilisce al 3° comma che nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni di cui al titolo VIII, relativo all'intervento statale per l'edilizia a Napoli, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualità di commissari straordinari, nominati dal consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme del detto titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

Il legislatore ha attribuito in tal modo ai commissari un potere di ordinanza, in virtù del quale essi possono derogare alle norme legislative, senza limiti di contenuto, dando vita a fonti dell'ordi-

tragiudiziari» stabilisce all'art. 29 che gli incarichi consentiti ai magistrati debbono essere autorizzati dagli organi di autogoverno della magistratura ordinaria (Csm), militare e amministrativa, ma tali incarichi non possono avere durata superiore al quinquennio (salvo proroga per gravi esigenze connesse all'incarico espletato) e sono possibili successivi incarichi solo se dopo il primo si abbia svolto per cinque anni funzioni giudiziarie. All'art. 30 è prevista la pubblicità degli incarichi a mezzo di un elenco, aggiornato mensilmente e tenuto presso le sedi degli indicati organi di autogoverno (perché non anche presso le sedi di corte d'appello?) e ciascun cittadino può prenderne visione (e chiederne estratto di copia conforme?). L'art. 27 del disegno di legge definisce le attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato, stabilendo che questi «non possono assumere pubblici o privati impieghi od altro» (1° comma), né «esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali» (2° comma), «né espletare incarichi di arbitro, neppure nei casi in cui è parte l'amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici . . .». I magistrati non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato escluso quello universitario (3° comma), né far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare e amministrativo, di avvocato e procuratore della Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio (4° comma).

Altre norme sono dedicate nel disegno di legge agli incarichi extragiudiziari, qui preme solo rilevare che l'art. 27 cit. nella sua prima parte utilizza enunciati che ricalcano categorie giuridiche generali (2° comma), mentre nel 3° e 4° comma si individuano direttamente i casi che in questi anni hanno fatto sorgere la «questione» degli incarichi extragiudiziari, tranne uno. La partecipazione alle commissioni di collaudo infatti non è menzionata esplicitamente come causa di «incompatibilità» e forse può riuscire a non trovar censura nemmeno nel 2° comma ove l'enunciato «libere professioni» venga interpretato in senso stretto, con esclusione degli incarichi occasionali di lavoro autonomo. La qualificazione del rapporto come lavoro autonomo appare inevitabile, poiché sicuramente tali incarichi non possono essere ricondotti fra le normali attività istituzionali dei magistrati e dovute in forza di rapporto di pubblico impiego (sul punto, per argomentazione a contrario, si vedano: Corte conti, sez. contr., 15 novembre 1973, n. 439, *Foro it.*, Rep. 1974, voce *Impiegato dello Stato*, n. 256; 19 maggio 1977, n. 776, *id.*, Rep. 1977, voce cit., n. 1172; 7 luglio 1976, n. 1305, *ibid.*, n. 1175).

La sentenza in epigrafe statuisce sulla disciplina stabilita dall'art. 14 l. 2 aprile 1979 n. 97, che, modificando l'art. 16 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, definisce ulteriori casi di «incompatibilità di funzioni» del magistrato, più precisamente sottopone all'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura l'accettazione da parte del magistrato degli incarichi di qualsiasi specie, ovvero l'assunzione delle funzioni di arbitro.

La disposizione è stata interpretata dal Consiglio superiore della magistratura nel senso che l'autorizzazione non è necessaria per gli incarichi conferiti ai magistrati direttamente dalla legge (circulari 13 ottobre 1979, n. 7031; 31 luglio 1984, n. 6674; 16 ottobre 1986, n. 9450) ove da questa siano specificamente individuati e considerati infungibili (circolare 16 dicembre 1987, n. 15207/2, che si può leggere anche in *Documenti giustizia*, 1988, 346; circolare che abroga le precedenti, par. 22, 2° comma), poiché in tali casi trattasi di incarichi «svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente attribuito dalla legge» (punto 7 della circolare ultima cit.). Precisazione quest'ultima che non compariva con tale puntualità nelle precedenti determinazioni del Consiglio superiore della magistratura (circulari 1979 e 1986, cit.) facendosi ivi genericamente riferimento agli incarichi extragiudiziari espressamente conferiti dalla legge.

Il Consiglio superiore della magistratura ha circoscritto dunque l'ambito di applicazione del proprio potere d'autorizzazione che l'art. 14 l. 97/79 ha giuridicamente imposto per l'accettazione di «incarichi di qualsiasi specie».

La sentenza in epigrafe ritiene che il conferimento dell'incarico a far parte di commissioni di collaudo rientri fra i casi in cui non è necessaria l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, poiché l'ipotesi è contemplata da ordinanze del presidente della giunta regionale in qualità di commissario straordinario del governo, le quali sono soggette soltanto «alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei

namento allorché gli atti commissariali presentino i caratteri dell'astrattezza e generalità.

Nel caso in esame il presidente della giunta regionale, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 84 l. 219 del 1981, ha dettato con l'ordinanza n. 117 del 1983 e le successive, una disciplina di carattere generale e astratto in ordine alla costituzione, composizione e funzionamento delle commissioni di collaudo in corso di opera.

Pertanto, all'ordinanza in questione deve riconoscersi il carattere di fonte dell'ordinamento, di legge anche se in senso materiale e si tratta di una legge che ha previsto il conferimento a magistrati delle funzioni di membro delle commissioni predette.

principi generali dell'ordinamento» (art. 84, 2° comma, l. 14 maggio 1981 n. 219).

Si ritiene così di poter motivare l'esclusione del potere di autorizzazione con la considerazione che dette ordinanze «sono fonti dell'ordinamento allorché gli atti commissariali presentino i caratteri dell'astrattezza e generalità» (in dottrina, è favorevole A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1984, 73, ma vedi anche 67 e 69), sicché l'ordinanza può essere considerata uno dei casi *ex lege* di cui alla circolare del Consiglio superiore della magistratura n. 7031/79, cit.

Tale opinione urta tuttavia contro la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre negato alle ordinanze di necessità e urgenza la forza di legge, dunque il loro carattere di fonti primarie dell'ordinamento (Corte cost. 28 maggio 1987, n. 201, *Foro it.*, 1988, I, 3538, che respinge la questione di legittimità costituzionale proposta *a latere* di un conflitto di attribuzioni per l'eventualità che gli atti del commissario per il coordinamento della protezione civile possano considerarsi atti con forza di legge; nonché le precedenti: Corte cost. 12 gennaio 1977, n. 4, *id.*, 1977 I, 276, con osservazioni di A. PIZZORUSSO; 27 maggio 1961, n. 26, *id.*, 1961, I, 888; 2 luglio 1956, n. 8, *id.*, 1956, I, 1050; implicitamente la statuizione è riscontrabile anche in Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 617, *id.*, 1988, I, 3537, con nota di CAVALLO PERIN, *La tutela dell'ambiente; nuove norme attributive del potere di ordinanza*, che, regolando un conflitto di attribuzioni, esclude che le ordinanze possano assumere i contenuti propri degli atti legislativi; prescinde dal problema Corte cost. 3 aprile 1987, n. 100, *id.*, 1987, I, 1671, con nota di richiami e osservazioni di A. PIZZORUSSO).

Il punto è di interesse poiché il potere di ordinanza non può sicuramente addivenire a porre limitazioni ai diritti soggettivi che non siano già previsti in atti legislativi o, in via integrativa dei primi, dai principi fondamentali dell'ordinamento (per tutti S. BARTOLE, *Principi generali del diritto* (dir. cost.), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, 1986, XXXV, 495; F. SORRENTINO, *I principi dell'ordinamento giuridico nell'interpretazione e applicazione del diritto*, in *Diritto e società*, 1987, 181).

A rigore, tuttavia, nel caso in esame il potere di ordinanza più che delimitare la sfera dei diritti soggettivi dei destinatari interviene a circoscrivere la sfera di incidenza del potere di autorizzazione della pubblica amministrazione, analogamente a quanto il Consiglio superiore della magistratura ha realizzato con le proprie circolari, escludendo i casi di incarichi *ex lege*.

Per entrambe le ipotesi è infatti possibile pensare ad una delimitazione degli enunciati posti all'art. 14 l. 97/79, ad opera di atti o fatti (ritiene che la circolare non sia un atto giuridico, SANDULLI, *Manuale*, cit., 86, spec. nota 145; v. altresì S. ANDREONE, *Atti interni della pubblica amministrazione - Le circolari*, in *Ammin. it.*, 1986, 824; A. CAELANI, *Le circolari della pubblica amministrazione*, Milano, 1984; M. CLARICH, *La nozione di direttiva - Problemi ricostruttivi e tendenze recenti*, in *Foro amm.*, 1984, 551; Tar Emilia Romagna 2 ottobre 1985, n. 380, *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Atto amministrativo*, n. 27, per un caso di circolare illustrativa di disposizioni comunitarie; ancora: Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 1985, n. 96, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 83; 9 novembre 1983, n. 811, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 22; Tar Valle d'Aosta 2 marzo 1984, n. 16, *ibid.*, n. 23; Tar Piemonte, sez. I, 18 gennaio 1984, n. 8, *ibid.*, n. 24; Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 1984, n. 210, *ibid.*, n. 25; 29 settembre 1982, n. 442, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 16; 16 giugno 1981, n. 300, *id.*, Rep. 1981, voce cit., n. 16, che ritiene non vincolante la circolare interpretativa di una legge per l'inferiore gerarchico ove sia errata l'interpretazione), che sicuramente non hanno forza di legge, che sicuramente non sono fonti primarie dell'ordinamento giuridico. La limitazione dei poteri d'autorità può avvenire definendo la loro sfera di esistenza in rapporto ai diritti soggettivi (norme di relazione) ovvero disciplinandone l'esercizio (da ultimo Cass., sez. un., 2 novembre 1987, n. 8054, *id.*, 1988, I, 1610, con nota di richiami) in ragione degli interessi legittimi dei destinatari (norme di azione).

La circolare del Consiglio superiore della magistratura potrebbe porsi quale esternazione del convincimento dell'organo di autogoverno dei magistrati sui confini giuridici di esistenza del proprio potere di autorizzazione, dunque come interpretazione degli enunciati di cui all'art. 14 l. 97/79 (si veda altresì il paragrafo 1 della circolare 16 dicembre 1987,

È quindi fondato il primo motivo del ricorso, con il quale i ricorrenti deducono essenzialmente che per l'accettazione dell'incarico di componenti le commissioni di collaudo in corso d'opere costituite dal presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario del governo, nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, non sia necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

L'art. 16 dell'ordinamento giudiziario nel testo modificato dall'art. 14 l. 2 aprile 1979 n. 97, contenente criteri per l'assunzione da parte dei magistrati degli incarichi extragiudiziari, prevede tra le attività in ogni caso consentite, cioè senza necessità dell'auto-

n. 15207/2, cit., che esclude dal potere di autorizzazione anche «le attività che costituiscono espressione dei diritti fondamentali e segnatamente di libertà di associazione o manifestazione del pensiero . . . nonché tutte le attività riconducibili all'esplicazione delle libertà della persona . . .»; paragrafo che si aggiunge al già noto — n. 3 — che esclude dall'autorizzazione gli incarichi *ex lege*).

Non molto diversamente potrebbe ricostruirsi il fenomeno giuridico realizzato con l'ordinanza del presidente-commissario; essa può infatti essere intesa come interpretazione-applicazione (si veda in argomento M.S. GIANNINI, *L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria generale dell'interpretazione*, Milano, 1939, 68, 83) degli enunciati dell'art. 14 cit. in ordine alla esistenza-inesistenza in concreto del potere del Consiglio superiore della magistratura di autorizzare, o non autorizzare, la partecipazione dei magistrati alle commissioni di collaudo.

Interpretazione della legge che vedrebbe nella Corte di cassazione come giudice ordinario di ultima istanza, ovvero nel Consiglio di Stato nel caso di giurisdizione esclusiva, l'organo deputato a stabilire se in concreto debba ritenersi prevalente l'interesse dell'amministrazione statale (commissario) a veder annoverati fra i componenti delle commissioni di collaudo gli impiegati pubblici che appartengono all'ordine giudiziario (cioè si dovrebbe ritenere l'esperienza professionale dei magistrati ordinari insostituibile, o anche solo preferibile, rispetto a quella di altri pubblici funzionari) ovvero all'opposto considerare preminente l'interesse, attribuito alle cure dell'organo di autogoverno, di tutela del prestigio e dell'indipendenza dei giudici.

Nel primo caso opererà una interpretazione restrittiva degli enunciati dell'art. 14 cit., con conseguente inesistenza di un potere di autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura nei confronti degli incarichi attribuiti dal presidente-commissario con ordinanza.

L'analisi potrebbe riproporsi coinvolgendo gli enunciati di rilievo costituzionale nella interpretazione dell'art. 14 cit. con la conseguenza di ritrovare nella Corte costituzionale l'organo giurisdizionale competente ad accertare e statuire sull'ambito di incidenza (diritti soggettivi) del potere d'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

Fuori da tale quadro interpretativo il *decisum* del giudice campano può forse ancora tentare di trovare una spiegazione nella efficacia delle norme attributive di poteri di ordinanza di deroga delle disposizioni di legge che regolano l'esercizio dei poteri tipici dell'amministrazione.

Sinteticamente può dirsi che la norma attributiva del potere di ordinanza di necessità e urgenza richiama in capo all'organo competente tutti i poteri che sono attribuiti alla pubblica amministrazione, depurandoli di ogni determinazione specifica che attenga ai presupposti, al fine di interesse pubblico, alla forma ed al procedimento.

Tale fenomeno di attrazione alla competenza di un organo monocratico deputato alla cura degli interessi pubblici in situazioni di necessità opera normalmente solo nei confronti di poteri non normativi, attribuiti ad organi della pubblica amministrazione.

Tuttavia alcuni problemi, non sempre insuperabili, sorgono nei casi in cui l'attrazione di competenza avvenga fra organi che appartengono ad enti a cui l'ordinamento ha voluto riconoscere una posizione di autonomia costituzionalmente tutelata (art. 5 e 114 Cost.) (sul punto si veda la sentenza della Corte costituzionale 201/87, cit., e le considerazioni svolte nel commento in calce alla stessa).

Nel caso di specie la possibilità di veder attratto il potere di autorizzazione, di cui all'art. 14 l. 97/79, in situazioni di calamità pubbliche in capo al presidente-commissario, per l'accettazione di incarichi che non attengono direttamente allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, dovrebbe superare disposizioni costituzionali volte a garantire l'indipendenza e l'autogoverno dei magistrati (art. 104, 1° comma, 105, 107, 1° e 2° comma, 110 Cost.) e che paiono individuare nel Consiglio superiore della magistratura (in genere sul Csm si vedano: *Celebrazione del venticinquennale dell'istituzione - Il ruolo e l'attività del Csm*, Roma, 4-6 giugno 1985, *Cons. sup. magistratura*, 1985, 2° quaderno; sulla impugnabilità dei provvedimenti del Csm: F.G. SCOCA, *Atti del Consiglio superiore della magistratura e loro sindacato giurisdizionale*, in *Dir. proc. amm.*, 1987, 5; Tar Puglia, sez. Lecce, 24 novembre 1986, n. 376, *Foro it.*, 1987, III, 511, con nota di richiami) un organo dell'amministrazione

rizzazione, quelle espressamente conferite dalla legge ai magistrati, secondo l'interpretazione datane dal Consiglio superiore della magistratura con la circolare 13 ottobre 1979.

Nella specie, l'incarico ai ricorrenti non è stato conferito espressamente dall'ordinanza commissariale n. 117 del 1° dicembre 1983, istitutiva delle predette commissioni, la quale contempla i magistrati ordinari tra le categorie alle quali possono appartenere i nominandi, mentre l'indicazione dei singoli destinatari degli incarichi è avvenuta con separato atto e nell'ambito delle diverse categorie contemplate.

Tuttavia il punto 1.4 della citata ordinanza contiene significativamente indicazioni in ordine alla natura dell'incarico, precisando che esso comporta l'esercizio di pubbliche funzioni e non prevede l'obbligo di preventive autorizzazioni, stabilendo al contrario che esso è valido per il solo fatto di essere stato conferito, mentre l'efficacia è subordinata all'accettazione delle condizioni previste nell'ordinanza stessa.

Il concorso delle due indicazioni, tra le quali non appare trascurabile l'enunciato del carattere pubblico della funzione, che riconduce l'incarico nell'ambito dei *munera publica*, consente di ritenere che l'ordinanza, di cui è riconosciuto il carattere di fonte primaria, abbia individuato nei magistrati come categoria, anche se in concorso con altre categorie, i destinatari della funzione pubblica in esame, riconducendo la fattispecie così disciplinata nell'alveo della previsione dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario.

Il che esclude, conseguentemente, la necessità di preventiva autorizzazione, la quale non troverebbe materia di proficua esplicazione, posto che, di fronte ad un'esigenza di pubblica funzione, del resto ampiamente giustificabile come tale dalla considerazione della delicatezza dei compiti affidati alle commissioni, e, non ultime, dalle esigenze di tempestività, non potrebbe trovare ingresso una valutazione di compatibilità o di opportunità con riguardo alle singole persone nominate, essendo tale valutazione compiuta direttamente dalla norma e non altrimenti sindacabile.

Né l'intervento del Consiglio superiore della magistratura potrebbe trovare giustificazione nella considerazione che potrebbero sussistere incompatibilità sul piano personale, le quali, ove sussistenti, obbligherebbero il magistrato a farle presenti come motivo di astensione, secondo i principî e le regole dell'astensione dalla funzione giurisdizionale, che non chiede di essere sollecitata o resa obbligatoria dall'organo di autogoverno, essendo affidata alla responsabilità del giudice, come proiezione dell'indipendenza garantita dalla Costituzione.

---

tutt'affatto particolare e difficilmente sostituibile da altri organi della pubblica amministrazione.

R. CAVALLO PERIN